

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2017/2018)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 8/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 24.10.2017**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 24 ottobre 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

### **COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

**1) RECLAMO N° 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARUCA CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27.4.2017.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta la richiesta di differimento formulata dalla difesa della Società US Palmese ASD e, ritenuto pregiudiziale l'accertamento dei medesimi fatti attualmente pendenti dinanzi la Sezione Disciplinare di questo Tribunale, sospende il presente procedimento sino agli esiti definitivi.

**2) RECLAMO N° 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SEDEGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 951 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAGNUCCO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.**

Con reclamo trasmesso in data 05.07.2017, la Società Pordenone Calcio Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 11/E del 19.06.2017, e comunicata in data 04.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Sedegliano, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Pagnucco Christian, e pari ad € 16.038,00, di cui € 11.880,00 a titolo di premio, ed € 4.158,00 a titolo di penale.

La Società Pordenone Calcio Srl, a sostegno dell'impugnazione promossa, rilevava che, in data 09.05.2017, aveva provveduto al pagamento in favore della controparte del minore

importo di € 4.860,00, depositando tanto la contabile del bonifico, quanto la relativa fattura del 18.01.2017.

Per tali motivi, concludeva la reclamante per la riduzione tanto del premio di preparazione ai restanti € 7.020,00, quanto proporzionalmente della penale.

La Società resistente non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 24 ottobre 2017.

L'appello deve essere parzialmente accolto.

La Società Pordenone Calcio Srl ha fornito prova del pagamento dell'importo di € 4.860,00 a titolo di acconto sul premio di preparazione in questione.

Pertanto, è corretta la richiesta di riduzione della condanna al minor importo residuante di € 7.020,00.

Al contrario, non può accogliersi la domanda di riduzione della penale. Infatti, la Commissione Premi ha correttamente statuito sul punto sulla base della documentazione in atti, essendo il pagamento intervenuto (09.05.2017) a giudizio di primo grado già avviato (25.11.2016).

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Pordenone Calcio Srl e, per l'effetto, dichiara la stessa tenuta a corrispondere alla Società ASD Sedegliano il minor importo di € 7.020,00 (Euro settemilaventi/00).

Conferma la penale e ordina restituirsi la tassa.

**3) RECLAMO N°. 7 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 902 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIANI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.**

Con reclamo trasmesso in data 13.07.2017, la Società ASD ISM Gradisca ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 11/E del 19.6.2017, e comunicata in data 06.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Calcio San Vito Al Torre, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Matteo Ciani, quale unica titolare del vincolo annuale nella stagione sportiva 2013/14.

La Società ASD ISM Gradisca, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l'unica titolare del vincolo annuale, bensì la penultima, in quanto la stessa lo aveva tesserato con vincolo annuale nelle stagioni sportive 2014/15 e 2015/16.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 24 ottobre 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque

pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Matteo Ciani è stato tesserato per la ASD ISM Gradisca con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2015/16 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società ASD Calcio San Vito Al Torre lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale unica Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/15 e 2015/16 nelle quali il Ciani era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD ISM Gradisca.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD ISM Gradisca e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**4) RECLAMO N° 8 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 970 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TURCHETTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.**

Con reclamo trasmesso in data 13.07.2017, la Società ASD ISM Gradisca ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 11/E del 19.6.2017, e comunicata in data 06.07.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Calcio San Vito Al Torre, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Marco Turchetti, quale unica titolare del vincolo annuale nella stagione sportiva 2013/14.

La Società ASD ISM Gradisca, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l'unica titolare del vincolo annuale, bensì la penultima, in quanto la stessa lo aveva tesserato con vincolo annuale nelle stagioni sportive 2014/15 e 2015/16.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 24 ottobre 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore

(e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Marco Turchetti è stato tesserato per la ASD ISM Gradisca con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2015/16 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società ASD Calcio San Vito Al Torre lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale unica Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/15 e 2015/16 nelle quali il Turchetti era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD ISM Gradisca.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD ISM Gradisca e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Publicato in Roma il 14 novembre 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio